



Comune di Volterra

ASSESSORATO ALL'AMBIENTE _ UFFICIO TUTELA DEL BENESSERE ANIMALI

REGOLAMENTO COMUNALE per la TUTELA DEGLI ANIMALI
Approvato con DCC n. 82 del 29.11.2021

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

Titolo I - Principi generali

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Principi e finalità

Articolo 3 - Competenze del Sindaco

Articolo 4 - Diritti degli animali

Titolo II - Disposizioni generali

Articolo 5 - Strutture preposte alla tutela degli animali

Articolo 6 - Organismi di partecipazione in materia di diritti degli animali

Articolo 7 - Definizioni ed ambito di applicazione

Articolo 8 - Detenzione di animali

Articolo 9- Rondini, balestrucci, rondoni e topini

Articolo 10 - Divieti generali

Articolo 11 - Abbandono di animali

Articolo 12 - Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata

Articolo 13 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

Articolo 14 - Avvelenamento di animali

Articolo 15 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico,barriere antiattraversamento, cartellonistica, soccorso stradale

Articolo 16 - Detenzione di animali nelle abitazioni

Articolo 17 - Animali di proprietà nelle case di riposo

Articolo 18 - Possibilità di accesso presso istituti di cura

Articolo 19 - Vendita e toelettatura di animali vivi

Articolo 20 - Manifestazioni e spettacoli con animali

Titolo III - Cani

Articolo 21- Definizione

Articolo 22 - Attività motoria e rapporti sociali

Articolo 23 - Divieto di detenzione a catena

Articolo 24 - Cani custoditi nei recinti ad uso esclusivo

Articolo 25- Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

Articolo 26 - Aree e percorsi destinate ai cani

Articolo 27- Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico

Articolo 28 - Accesso degli animali ai servizi di trasporto pubblico

Articolo 29 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide e di pulizia delle deiezioni liquide

Articolo 30 - Cucciolate

Articolo 31 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

Articolo 32 - Detenzione dei cani adibiti alla vigilanza di aree private

Articolo 33 - Cani da guardiania e da conduzioni di gregge

Articolo 34 - Interventi e studi volti a monitorare e prevenire comportamenti aggressivi da parte di cani

Articolo 35 - Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio

Articolo 36 - Documenti da portare al seguito

Titolo IV - Gatti

Articolo 37 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline

Articolo 38 - Colonie feline e gatti liberi

Articolo 39 - Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio

Articolo 40 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi

Articolo 41 - Alimentazione dei gatti

Articolo 42 - Detenzione dei gatti di proprietà

Articolo 43 - Sterilizzazione

Articolo 44 - Custodia gatti randagi

Titolo V - Fauna selvatica ed esotica

Articolo 45 - Fauna selvatica

Articolo 46 - Fauna esotica

Titolo VI - Altre specie animali

Articolo 47 - Della popolazione di Columba livia varietà domestica e della Myocastor Coypus

Articolo 48 - Detenzione di volatili ed animali acquatici

TITOLO VII - EQUIDI

Articolo 49 - Principi distintivi

Titolo VIII - Disposizioni finali

Articolo 50 - Sanzioni

Articolo 51 - Definizione delle sanzioni

Articolo 52 - Vigilanza

Articolo 53 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

Articolo 54 - Norme transitorie

SEZIONE I: PRINCIPI GENERALI

Articolo 1: Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere il benessere e la tutela degli animali, favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana.

Articolo 2 -Principi e finalità

1. Il Comune di Volterra, in accordo con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987, con il trattato di Lisbona del 13/12/2007 che individua gli animali come esseri senzienti invitando gli stati nazionali a tenere pienamente conto delle esigenze del loro benessere,, riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche. A tal fine l'Amministrazione promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta e sana convivenza fra specie umana e fauna urbana.

2. Il Comune di Volterra, allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.

3. Il Comune di Volterra, anche in collaborazione con le Associazioni Animaliste di Volontariato Zoofilo e altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo -animale, promuove politiche ed iniziative varie affinché persone anziane sole ed in difficoltà possano continuare a vivere con il proprio animale domestico anche presso le strutture pubbliche e private convenzionate con il Comune stesso.

4. Il Comune di Volterra, al fine di favorire la corretta convivenza fra specie umana ed animale, promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici ed etologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti.

5. Il Comune di Volterra individua nella tutela dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.

6. Il Comune di Volterra, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali. Contrasta altresì ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale.

7. Il Comune di Volterra promuove, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, attività didattico -culturali rivolte a favorire la conoscenza e il rispetto degli animali nonché il principio della convivenza con gli stessi.

Valorizza altresì la cultura e la tradizione animalista della propria città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali

8. Il Comune di Volterra, in quanto soggetto pubblico deputato in via generale alla protezione degli animali sul proprio territorio, può a tal fine ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese le associazioni di volontariato, le guardie zoofile o soggetti a tale scopo individuati.

9. Il Comune di Volterra può promuovere, nell'ambito delle proprie competenze, metodi alternativi alla sperimentazione animale nella ricerca scientifica.

Articolo 3 -Competenze del Sindaco

1. Al Sindaco, in base al DPR 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Articolo 4 -Diritti degli animali

1. Il Comune di Volterra si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi.

TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 5 - Strutture preposte alla tutela degli animali

1. L'amministrazione comunale tramite l'Ufficio per la tutela degli Animali la Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine, controlla il rispetto dei diritti degli animali, mette in atto politiche per i diritti degli stessi e vigila sulla attuazione del presente Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito degli accertamenti svolti dagli organi competenti e delle segnalazioni di cittadini e associazioni di volontariato animalista.

2. Per lo svolgimento delle proprie attività di controllo gli uffici preposti operano in collaborazione con le autorità sanitarie e di polizia urbana. Per la realizzazione dei propri programmi collabora, oltre che con le altre strutture comunali, con i Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale, con l'Ordine dei Medici Veterinari competente per territorio, con le Istituzioni Provinciali e Regionali e con ogni altra struttura che possa essere coinvolta.

3. Gli uffici comunali possono avvalersi, nell'espletamento delle proprie funzioni, della consulenza di personale esterno quali esperti e/o professionisti e delle associazioni animaliste. A detti uffici inoltre, competono le relazioni con il pubblico e la promozione della divulgazione dei servizi offerti dal Comune di Volterra nel settore della tutela ed assistenza agli animali.

4. Per denunciare casi di maltrattamento animale è necessario contattare le forze di polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizie locali Municipali) che potranno procedere al sequestro dell'animale e alla conseguente confisca, sottraendolo così definitivamente al maltrattatore, ai sensi degli articoli 321 del Codice di procedura penale e 544 sexies del Codice penale.

Articolo 6 – Organismi di partecipazione in materia di diritti degli animali.

1. Il Comune di Volterra, a supporto delle attività relative alle tematiche di cui al presente Regolamento, nonché in generale in tutte quelle riguardanti il benessere animale e la tutela dei diritti degli animali, può istituire, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Comunale, organismi di partecipazione.

Articolo 7 -Definizioni ed ambito di applicazione

1. Ai fini del presente Regolamento, la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione e non ed a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o di semilibertà.

2. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie di animali che si trovano nel territorio del Comune di Volterra.

3. Sono fatte salve le norme contenute nella legislazione speciale.

Articolo 8 -Detenzione di animali

1. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.

2. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da medici veterinari ogniqualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

3. Il privato cittadino possessore dell'animale e le associazioni animaliste che abbiano in affido gli animali devono impegnarsi a:

-impedire la proliferazione;

-informarsi, anche tramite gli uffici preposti, sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite;

-sterilizzare i felini liberi di uscire dall'ambiente domestico, anche occasionalmente;

4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti e/o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

5. In caso di morte del proprio animale rivolgersi al veterinario che emetterà un certificato di morte che dovrà essere consegnato alla ASL al fine di annotare il decesso dell'animale all'anagrafe e a disattivare il microchip.

6. E' possibile seppellire il proprio animale domestico in terreni di proprietà dietro rilascio di un certificato del veterinario che attesti che l'animale non era affetto da malattie infettive oppure procedere alla cremazione presso agenzie specializzate nel servizio.

6. E' vietato gettare il corpo dell'animale nei rifiuti o seppellire il proprio animale in terreni pubblici e demaniali.

Articolo 9 -Rondini, balestrucci, rondoni e topini

1. E' vietata a chiunque la distruzione dei nidi di Rondine, Balestrucci, Rondoni e Topini (specie più piccola delle rondini)

2. In caso di restauri o ristrutturazioni, possono essere concesse deroghe solo al di fuori del periodo di nidificazione, ovverosia tra il 15 settembre e il 15 febbraio, previa autorizzazione dell'Ufficio per la tutela degli Animali, ed a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.

Articolo 10 -Divieti generali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.
2. E' vietato tenere animali in aree soggette a rischi ambientali, in spazi angusti, in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa od eccessiva areazione, scarsa od eccessiva insolazione, scarsa od eccessiva temperatura, eccessivo rumore nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.
3. E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, nel caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale al fine di consentire loro di alzarsi e girarsi, sufficientemente coibentata e dotata di tetto impermeabilizzato. Dovrà essere chiusa sui tre lati ed essere rialzata da terra e, ove non posta in luogo riparato dalle intemperie, dovrà essere dotata di una adeguata tettoia; non dovrà infine essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
4. E' vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o fatte salve specifiche necessità di cura e tutela degli animali in maniera difforme alle singole esigenze di ogni specie, anche in caso di custodia temporanea, ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie.
5. E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
6. E' vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare. E' parimenti vietato isolarli in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole.
7. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
8. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.
9. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento, in contrasto con la normativa vigente nazionale e regionale, ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.
10. E' vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo. E' parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario.
11. E' vietato su tutto il territorio comunale colorare artificialmente gli animali; è altresì vietato detenere, esporre e vendere animali colorati artificialmente.
12. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai dei veicoli a tre volumi il cui bagagliaio non è in collegamento con l'abitacolo.

13. E' vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi troppo angusti. I mezzi di trasporto, o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate.
14. E' vietato catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.
15. E' vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento su terra ed acqua, ad eccezione delle biciclette condotte nelle aree verdi (parchi, giardini, ecc.), a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo. In tal caso è indicato l'uso della pettorina in luogo del collare. E' comunque vietato l'utilizzo del collare a strozzo.
16. E' vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni e gli stessi, ai sensi della normativa vigente, non possono essere ceduti o venduti se non identificati con l'inserimento del microchip.
17. E' vietato catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.
18. E' vietata ogni forma di mutilazione degli animali per motivi esclusivamente estetici.
19. E' vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati della Amministrazione comunale contenenti prescrizioni sugli animali, è del pari vietato affiggerne con contenuti contrastanti con le prescrizioni del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia.
20. Sono vietati, su tutto il territorio del Comune di Volterra, la vendita, il trasporto, l'uso di collari elettrici, eccetto i radio collari satellitari. Non è consentito altresì l'uso di collari a punte rivolte verso l'interno.
21. E' vietato allevare animali da pelliccia, tranne che per uso da affezione, su tutto il territorio comunale.
22. E' vietato l'accattonaggio con qualsiasi specie di animali.
23. E' vietato l'uso di animali vertebrati vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata con dichiarazione di un medico veterinario. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata all'ufficio Tutela Animali, con l'indicazione dei rivenditori dove si acquista od ottiene qualsiasi tipo di animali per l'alimentazione.
24. E' vietato, su tutto il territorio del Comune di Volterra, detenere animali in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti.

Articolo 11 -Abbandono di animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in

qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custoditi con le debite cautele cani o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.

3. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.

4. E' vietato aizzare cani o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali o provocare il danneggiamento di cose.

Articolo 12 -Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Articolo 13 -Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

1. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso.

2. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.

3. Il conducente deve comunque assicurare all'animale:

-areazione del veicolo;

-in caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo ed effettuazione di periodiche soste.

4. E' vietata la esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.

5. E' vietato procurare durante il trasporto sofferenze all'animale.

Articolo 14 -Avvelenamento di animali

1. E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblatizzazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto.

2. I medici veterinari, privati od operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, devono segnalare alla Amministrazione comunale tutti i casi di avvelenamento di animali o ingestione di materiale nocivo di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato.

Articolo 15 -Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, cartellonistica, soccorso stradale

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali da sottoporre a tutela, possono essere installati, a cura degli uffici competenti, gli idonei rallentatori del traffico o barriere antiattraversamento.
2. In dette zone può essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.
3. L'utente della strada, in caso di incidente stradale comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi un danno a uno o più animali da affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito un danno, ai sensi del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" all'art. 189, comma 9 bis".
4. Tale obbligo è esteso a tutte le persone coinvolte nell'incidente stradale ma che non abbiano avuto colpa nel causarlo, e per chi rinviene un animale ferito vittima di incidente.
5. L'amministrazione potrà attivare il servizio di prestazioni veterinarie di base di emergenza, soccorso e immediato trasporto presso l'ambulatorio veterinario convenzionato con il Comune, per cani e gatti incidentati, non di proprietà, o di proprietà, per i quali non sia possibile procedere all'identificazione immediata del proprietario, rinvenuti sul territorio comunale.

Articolo 16 -Detenzione di animali nelle abitazioni

1. Il Comune di Volterra promuove azioni di informazione e sensibilizzazione affinché nei regolamenti condominiali vengano escluse norme che vietano la detenzione di animali.
2. Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.
3. La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'art. 844 Codice Civile.

Articolo 17 - Presenza degli animali nelle Case Di Riposo

1. Il Comune di Volterra incoraggia il mantenimento del contatto da parte degli anziani, ospiti presso strutture residenziali, con i propri animali da compagnia o altri animali utilizzati per la Pet Therapy. Pertanto, può essere permesso, su richiesta, agli ospiti, autosufficienti fisicamente e mentalmente, di accedervi accompagnati dal proprio gatto o cane o dai propri volatili, preferibilmente nella stanza dell'ospite.
2. Al fine di garantire il rispetto delle norme igienico - sanitarie, gli uffici competenti del Comune e della ASL valutano la necessità di adeguamenti strutturali o di arredo per l'accoglimento degli animali, da parte delle R.S.A. che intendono attivare tale possibilità.
3. Il proprietario dell'animale dovrà osservare la massima cura affinché lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.
4. I servizi competenti della ASL o del Comune vigilano sul benessere e la salute degli animali presenti nelle strutture.

Articolo 18 - Possibilità di accesso presso istituti di cura

1. Il Comune di Volterra riconosce la validità delle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie o situazioni di disagio non acute. Al fine si impegna a favorire la diffusione presso le strutture sanitarie esistenti della Pet Therapy o l'incontro anche occasionale degli ospiti con i propri animali d'affezione.

Articolo 19 -Vendita e toelettatura di animali vivi

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto alla disciplina vigente, fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo ed il rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene ed edilizia.

2. I locali adibiti all'attività commerciale dovranno essere direttamente aerati, idonei sotto il profilo igienico secondo le norme vigenti.

3. Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati, dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti ed igienicamente in ordine. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole, razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà, per ciascuna specie, essere sempre compatibile con numero e tipologia delle strutture dedicate, censite in fase istruttoria, ad evitare situazioni di sovraffollamento. Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta.

Per i pesci, la capienza minima del contenitore è di litri dieci per un pesce, aumentata di litri cinque per ogni pesce aggiunto, fatte salve specifiche esigenze legate alle dimensioni ed alle caratteristiche fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate. Le voliere per uccelli devono avere le tre dimensioni minime pari a cinque volte l'apertura alare della specie di maggiori dimensioni ivi detenuta.

4. Deve essere sempre garantito l'abbigliamento con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie. E' comunque vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza o in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione della attività commerciale.

5. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne e durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo acqua e la giusta illuminazione.

6. Gli animali ammalati o sospetti dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo.

7. Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico degli animali in entrata ed in uscita su conforme modello predisposto e vidimato dal Servizio Veterinario dell'A.S.L., ai sensi della vigente normativa, che fornirà altresì indicazioni per la corretta gestione dello stesso. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti. I dati personali dell'acquirente saranno tutelati dal Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 e dal Regolamento UE 2016/679.

8. Ogni animale detenuto a scopo di commercio, per il quale è previsto il carico e scarico individuale, compresi quelli appartenenti alla fauna esotica,

dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare. Tale certificato avrà validità pari a 10gg con decorrenza dal giorno della vendita. Tale certificato dovrà accompagnare l'animale al momento della vendita e copia dovrà essere conservata per anni 2 dal venditore ed esibita alle autorità competenti.

9. E' vietata l'esposizione di animali al pubblico in vetrina oltre i termini previsti dalla L.R. n. 59/2009 (non più di cinque ore giornaliere sempre avendo cura di evitare l'esposizione al sole), è vietata l'esposizione di animali all'esterno dei negozi sulla pubblica via.

10. E' vietato affiancare animali appartenenti a specie antagoniste all'interno del negozio.

11. E' vietato vendere animali ai minori di anni 18.

Articolo 20 manifestazioni e spettacoli

1. Sono vietate forme di spettacolo ed intrattenimento con l'utilizzo degli animali, ad eccezione dei circhi equestri e delle manifestazioni storico-culturali presenti nell'elenco di cui all'art. 15 della L.R. 59/2009.

2. Gli spettacoli e l'attività circense sono soggette al rispetto delle linee guida CITES (convenzione internazionale ratificata con la L. 874/1975), emanate con documento del 13.04.2006 recante i criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti, ai sensi della L. 150/92 e della L.426/98. Si rinvia all'osservanza di quanto contenuto nell'allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

TITOLO III CANI

Articolo 21 - Definizione

1. Al cane oltre alle normali e dovute necessità fisiologiche (quali: acqua, cibo, spazio ed altro) vengono riconosciute precise necessità che attengono nello specifico all'attività fisica quotidiana.

Articolo 22 -Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi detiene un cane, in abitazione o spazi chiusi quali box o recinti, dovrà consentirgli quotidianamente, secondo le caratteristiche del soggetto, l'opportuna attività motoria durante la quale potrà espletare i propri bisogni fisiologici. Si consigliano almeno tre uscite al giorno.

Articolo 23 - Cani a catena

E' vietato utilizzare la catena o qualunque altro strumento di costrizione similare.

Articolo 24 - Cani custoditi nei recinti ad uso esclusivo

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 8 (di cui almeno 3 metri di superficie coperta) per ciascun cane fino ad un massimo di 3 cani e 4 metri quadrati aggiuntivi per ciascun ulteriore cane fino ad un massimo di 5 cani totali. In presenza di cuccioli in fase di allattamento non potrà essere presente altro cane adulto se non la madre.
2. La recinzione dell'area dedicata deve essere adeguata, integra, in buono stato di conservazione e consentire la visibilità esterna almeno su un lato.
3. Nella zona del recinto con superficie coperta, dove non vi siano ristagni di acqua, deve essere collocata una cuccia. Questa deve essere sufficientemente coibentata, chiusa su tre lati e rialzata da terra.

4. La superficie calpestabile dall'animale deve essere mantenuta pulita quotidianamente sotto il profilo igienico sanitario

Articolo 25 -Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate ad eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia.
2. In tali luoghi i cani vanno tenuti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a 1 metro e mezzo nonché anche muniti di apposita museruola, se previsto dalla normativa vigente. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere. Tutti i cuccioli fino ai sei mesi di età non hanno l'obbligo della museruola.

Art. 26- Aree e percorsi destinati ai cani

1. L'amministrazione comunale può individuare, anche nell'ambito di giardini, parchi ed altre zone destinate a verde pubblico, aree e appositi spazi espressamente riservati alla sgambatura dei cani, con uniforme distribuzione nel tessuto urbano.
2. Tali spazi saranno dotati di apposita cartellonistica nonché delle opportune attrezzature. In tali spazi è consentito ai conduttori dei cani di far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali o arrechino danni a cose.
3. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali, come previsto dal successivo articolo 29.

Art. 27 - Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, usando obbligatoriamente il guinzaglio, a tutti gli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico situati nel territorio del Comune di Volterra. Tale accesso è consentito nella misura di un solo cane per proprietario o detentore, salvo diverse disposizioni;
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, devono inoltre avere cura che gli animali non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
3. Viene concessa la facoltà di adottare misure limitative all'accesso previa comunicazione al Sindaco da parte del responsabile degli esercizi pubblici e commerciali nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico. Tale limitazione può interessare gli spazi accessibili oppure le modalità dell'accesso stesso, ma non può in alcun modo configurarsi come un divieto assoluto.
4. La comunicazione di cui al punto precedente non può considerarsi valida quando l'Amministrazione Comunale la respinga dandone adeguata motivazione entro 30 giorni dal ricevimento,

Art. 28 - Accesso degli animali ai servizi di trasporto pubblico

1. Ai sensi della LRT 59/2009 come modificata dalla LRT 35/2017, è consentito l'accesso gratuito degli animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale nei limiti di un solo animale per passeggero.
2. I passeggeri che conducano cani sono obbligati ad usare il guinzaglio e la museruola, ad eccezione di quelli destinati all'assistenza delle persone prive di vista. È comunque consentito l'utilizzo del trasportino in alternativa a guinzaglio e museruola. Gli altri animali d'affezione sono custoditi in appositi trasportini che impediscano il contatto dell'animale con l'esterno.
3. I contenitori suddetti (trasportini) devono avere le dimensioni massime di 140 cm (somma tra lunghezza, larghezza e profondità) e non occupare posti a sedere, essendo altrimenti soggetti al pagamento della tariffa ordinaria.
4. Il passeggero che conduce l'animale sui mezzi di trasporto pubblico locale, assicura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura. Nel caso in cui l'animale sporchi o deteriori la vettura o rechi danno a persone o cose, la persona che lo accompagna è tenuta al risarcimento dei danni (art. 2052 c.c.).
5. L'animale può essere allontanato, a insindacabile giudizio del personale aziendale, in caso di notevole affollamento, qualora arrechi disturbo ai viaggiatori o in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui sopra.
6. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
7. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi-ncc, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia, salvo il caso in cui si tratti di cani accompagnatori di non vedenti. Quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono ammessi al trasporto, con guinzaglio o idoneo trasportino.

Articolo 29 -Obbligo di raccolta delle deiezioni solide e di pulizia di deiezioni liquide

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani.
2. I proprietari e/o detentori di cani o altri animali che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica idonei o biodegradabili, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.
3. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di provvedere a pulire, con acqua semplice, senza aggiunta di sostanze chimiche e/o detergenti, le deiezioni liquide prodotte dai propri animali sul suolo pubblico, salvo aree verdi, oltre che sugli angoli delle vetrine di accesso e laterali degli esercizi commerciali, in ogni altro luogo e/o elemento di arredo urbano;
4. Gli obblighi sopra menzionati non operano rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.
5. Il Comune si impegna ad installare appositi distributori di sacchetti per le deiezioni canine e a tenerli riforniti.

Art.30 – Cucciolate

I proprietari di cani entro 15 gg dalla nascita della cucciolata hanno l'obbligo di segnalare alla asl.

Entro lo stesso termine di 15 giorni, nel periodo antecedente le operazioni di iscrizione all'anagrafe canina e di identificazione, hanno altresì l'obbligo di segnalare la scomparsa, la morte, e la cessione a qualsiasi titolo dei cuccioli.

Articolo 31 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

1. I cani vaganti sono catturati a cura della Amministrazione comunale, attraverso il soggetto a cui è affidato il servizio di accalappiatura, e dopo essere stati condotti presso il Canile sono restituiti al proprietario identificato tramite anagrafe canina o possessore dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura, fatti salvi gli eventuali periodi di osservazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.

2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente la Polizia Municipale o le Forze dell'Ordine che contatteranno il canile per il suo recupero. E' fatto assoluto divieto di trattenere cani randagi o vaganti ritrovati sul territorio comunale.

3. I cani di accertata proprietà (tatuati o microchippati) che non vengono riscattati dal proprietario entro i 60 giorni a far data dal ricevimento della notifica, saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in affidamento. Contestualmente, l'amministrazione comunale segnala agli Enti competenti l'abbandono dell'animale per i provvedimenti di competenza.

4. I cani non tatuati o microchippati, previo espletamento dei controlli sanitari, saranno dati in affidamento a chi ne fa richiesta tramite l'intervento dell'associazione animalista convenzionata con l'Amministrazione Comunale, che potrà effettuare controlli sul benessere dell'animale dopo l'affidamento. Qualora i cani non iscritti all'anagrafe canina venissero reclamati, la proprietà deve essere opportunamente dimostrata.

5. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali. Per assicurare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali, l'amministrazione comunale può attivare controlli anche preventivi con particolare riferimento ai cani di razza molossoide o loro incroci, per i quali sono previsti ulteriori accertamenti.

6. L'amministrazione comunale può stipulare convenzioni con Enti e associazioni il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali per il ricovero temporaneo presso le loro strutture dei cani custoditi nel Canile, ogni qual volta se ne renda necessario in una ottica di benessere dell'animale e per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.

7. La Amministrazione comunale, al fine del contenimento della popolazione canina, procede alla sterilizzazione degli animali adulti presenti presso le proprie strutture ricettive.

Articolo 32 -Detenzione dei cani adibiti alla vigilanza di aree private

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o

proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico tramite recinzione idonea a prevenirne la fuga e tale da impedire l'introduzione inconsapevole di persone estranee.

2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.

Articolo 33 – Cani da guardiania e da conduzioni di gregge

1. Sono cani da lavoro, animali territoriali, selezionati da centinaia di anni, impiegati per difendere il bestiame e addestrati per condurre il gregge anche da soli. Sono l'unica categoria di cani autorizzata ai sensi dell' Ordinanza 3 marzo 2009, G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009 a rimanere in campagna, entro i 200 metri dal bestiame, senza custodia, senza guinzaglio e senza museruola. Gli allevatori devono prestare attenzione alla loro conduzione.

2. I cani da guardiania devono essere regolarmente registrati all'anagrafe canina entro 60 giorni dalla nascita ai sensi della Ordinanza 6 agosto 2008, G.U. n. 194 del 20/08/2008. Per evitare la riproduzione incontrollata e ibridazioni con fauna selvatica è necessaria la gestione delle nascite tramite sterilizzazioni selettive.

3. I passanti/escursionisti devono mantenere adeguato comportamento nelle aree adibite a pascolo con la sorveglianza di cani da guardiania. E' necessario tenersi lontani dalle greggi e rispettare alcune semplici norme quali ad esempio il mantenere la calma e allontanarsi lentamente, non urlare, non agitare bastoni, non lanciare sassi, non correre, se in bicicletta è consigliato scendere e mettersi dietro la bici, stando fermi per qualche minuto. Nelle escursioni a cavallo è consigliato tenersi lontani da tali aree.

Articolo 34 - Interventi e studi volti a monitorare e prevenire comportamenti aggressivi da parte di cani

1. L'amministrazione comunale di Volterra può promuovere, in accordo con gli Enti competenti, l'istituzione di organismi di raccordo con il compito di elaborare interventi e studi volti a prevenire comportamenti aggressivi da parte di cani, che possano procurare danno all'incolumità pubblica.

2. Detti organismi di cui al precedente comma 1, provvedono in particolare a quanto di seguito indicato:

- monitoraggio delle aggressioni avvenute sul territorio cittadino, anche avvalendosi dei dati in possesso degli Enti preposti;
- definizione di un protocollo per la valutazione, nel pieno rispetto del benessere psico-fisico del cane, del livello di aggressività dei cani coinvolti in episodi che abbiano comportato lesioni di rilevante entità nei confronti delle persone;
- individuazione di un protocollo di rieducazione comportamentale che coinvolga obbligatoriamente anche il proprietario o detentore di cani morsicatori;
- individuazione di idonei strumenti (quali pubblici registri, corsi obbligatori con rilascio di relativo attestato, ecc) finalizzati a responsabilizzare i detentori di cani appartenenti a categorie potenzialmente pericolose, che saranno definite dalla Commissione Tecnico Scientifica tenendo conto anche di quanto disposto dalla normativa vigente;

-individuazione di programmi ed iniziative rivolti alla popolazione e finalizzati a prevenire le cause che generano l'aggressività canina, attraverso un positivo rapporto uomo-cane.

Articolo 35 - Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio

1. Fermo restando il generale obbligo di garantire il benessere degli animali, ed il rispetto delle normative di settore in essere, gli allevatori di cani, e i venditori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di consegnare una copia conforme del registro di carico e scarico dei movimenti di cani allevati e/o venduti, semestralmente al Servizio Veterinario dell'A.S.L., ai fini di un costante monitoraggio della presenza di cani sul territorio urbano. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti.

2. I possessori e venditori di cani a scopo di commercio dovranno vendere gli animali rilasciando all'acquirente, certificato attestante il buono stato di salute dell'animale. Copia di tale certificato, dovrà essere conservato per almeno due anni dal soggetto che lo rilascia anche per gli eventuali controlli da effettuarsi da parte degli organi di vigilanza. Il cane venduto o ceduto, se adulto, dovrà già essere tatuato, o identificato tramite microchip secondo i termini di legge, se cucciolo dovrà essere già microchippato.

3. All'atto della vendita e/o cessione dell'animale questa dovrà essere formalizzata secondo la normativa sull'Anagrafe Canina Regionale aggiornando i dati sul registro di carico e scarico.

Articolo 36 -Documenti da portare al seguito

1. Il possessore o detentore di un cane ha l'obbligo di conservare il documento comprovante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina o certificato di avvenuto tatuaggio o di avvenuto inserimento di microchip.

2. Detti documenti dovranno essere esibiti su richiesta agli agenti delle forze dell'ordine, agli ispettori dell'A.S.L., alle guardie zoofile anche volontarie. Se non saranno esibiti alla richiesta, dovranno essere esibiti entro cinque giorni all'organo controllore, che avrà cura di indicare termine, luogo e orari degli uffici. In caso di mancata esibizione del documento nei cinque giorni verrà applicata la sanzione prevista.

TITOLO IV - GATTI

Articolo 37 -Status dei gatti liberi e delle colonie feline

1. I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale sono tutelati dalla amministrazione comunale. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione il Comune di Volterra procederà a sporgere denuncia ai sensi delle norme vigenti.

Articolo 38 -Colonie feline e gatti liberi

1. Le colonie feline ed i gatti liberi non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono, fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n.59/2009 artt. 34 e 35. Qualora gli uffici comunali preposti riscontrassero una situazione lesiva del benessere della colonia o di singoli gatti, il responsabile dell'Ufficio Animali, in accordo con il Servizio Veterinario, può, con un atto

amministrativo motivato, predisporre lo spostamento della colonia.

2. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc.). E' sempre consentita la presenza di contenitori per l'acqua.

3. E' vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.

4. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte, dalla Amministrazione comunale, cucce per il riparo degli animali nonché apposti cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.

Articolo 39 -Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e quanto stabilito dal precedente articolo, le colonie feline ed i gatti liberi che vivono all'interno del territorio comunale sono censiti, con i mezzi più opportuni, dal Comune in collaborazione con l'A.S.L., le associazioni animaliste ed i singoli cittadini.

2. Finalità del Censimento è la mappatura delle colonie esistenti sia in aree pubbliche che private. In dette aree deve essere garantita la cura e l'alimentazione degli animali ivi stanziati.

3. L'elenco delle colonie è redatto e aggiornato dall'Ufficio per la tutela degli Animali, ed è a disposizione dei cittadini secondo la normativa che regola l'accesso agli atti delle Pubbliche Amministrazioni.

Articolo 40-Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi

1. Il Comune di Volterra, al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale, riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattare e gattari, si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini. Su richiesta di affidamento di una colonia felina o di gatti liberi all'ufficio preposto seguirà da parte dell'amministrazione comunale il rilascio di apposito atto con adeguata informativa relativa alle necessità di sterilizzazione anche tramite il supporto dell'Associazione animalista convenzionata con il comune. Di ciascun affidamento verrà data comunicazione al Servizio Veterinario A.S.L. per un più agevole espletamento delle attività di vigilanza e controllo.

2. Alla/al gattara/o deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale. L'accesso ad aree private sarà disciplinato con un accordo fra le parti e, qualora necessario, con l'ausilio dell'Ufficio per la tutela ed il benessere animale, che provvederà a concorrere alla regolamentazione della attività della/del gattara/o (orari, siti di alimentazione ecc.).

Articolo 41 -Alimentazione dei gatti

1. Le/i gattare/i sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico e privato relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria.

Articolo 42 -Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o

balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina e il diffondersi di malattie infettive, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, è consigliabile che i proprietari o detentori provvedano alla sterilizzazione degli stessi.

Articolo 43 - Sterilizzazione

1. Il Comune di Volterra concorre in base alla normativa vigente alla sterilizzazione dei gatti liberi. La cattura dei felini potrà essere effettuata, con l'utilizzo di gabbie trappola, previo consenso dell'Ufficio preposto, sia dalle/dai gattare/i, sia dalle associazioni animaliste, sia da personale appositamente incaricato dalla Amministrazione comunale. Successivamente alla sterilizzazione i gatti liberi saranno rilasciati presso la colonia di appartenenza.

Articolo 44 -Custodia gatti randagi

1. La Amministrazione comunale può stipulare convenzioni con Enti/Associazioni il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali anche per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture.

2. Il Comune di Volterra può predisporre, ove necessario, idonei ripari nei parchi, nei giardini e in altri spazi pubblici ove siano presenti colonie feline.

TITOLO V - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

Articolo 45 -Fauna selvatica

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.

2. La Amministrazione comunale favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale presente sul territorio urbano.

3. E' vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi regionali in materia e dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

4. E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.

5. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi dalla normativa vigente.

6. Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi titolo, di animali vivi tutelati di cui alla Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 e successive modificazioni e dal Regolamento G.R.T. n. 13/R del 25/02/2004 e s.m.i.

7. Il prelievo di detti animali dai loro habitat può essere effettuato solo nei casi previsti dalla legge. In ogni caso è vietata la detenzione degli animali di cui al

presente articolo in condizioni che non rispettino i ritmi fisiologici della loro attività.

8. L'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nonché le opere di ristrutturazione degli edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, qualora effettuate nel periodo riproduttivo degli uccelli, devono prevedere l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi.

9. Coloro che rinvencono esemplari feriti o in difficoltà appartenenti alla fauna selvatica devono contattare immediatamente i soggetti privati convenzionati con la Regione Toscana competenti, per ambito territoriale, al loro recupero e alla cura. L'Ufficio per la Tutela ed il benessere degli animali adotta le misure necessarie a garantire la necessaria informazione ai cittadini.

10. L'amministrazione Comunale, nel rispetto delle normative di settore, può convenzionarsi con soggetti privati specializzati nel recupero e nel soccorso dei pulli e cuccioli di fauna selvatica autoctona. L'Ufficio per la Tutela ed il benessere degli animali provvede all'attivazione di tali convenzioni e adotta le misure necessarie a garantire la necessaria informazione ai cittadini.

Articolo 46 -Fauna esotica

1. Ai sensi della normativa vigente, per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.

2. I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione all'Ufficio Tutela Animali per il tramite del Servizio veterinario Azienda USL territorialmente competente.

3. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano l'identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della 10 legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni.

4. L'autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.

5. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.

6. I possessori sono altresì tenuti a denunciare alla ASL competente, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.

7. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune di Volterra.

8. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario della unità-sanitario locale territoriale competente.

9. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.

10. In caso di cessazione dell'attività di cui al precedente primo comma, dovrà pervenire segnalazione all'Ufficio tutela Animali entro trenta giorni.

11. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.

12. Le autorizzazioni sono rilasciate dall'Ufficio tutela animali, su istruttoria a

parere favorevole del servizio veterinario delle unità sanitarie locali competenti per territorio.

13. Nella fase istruttoria, spetta al Servizio veterinario dell'Azienda USL accertare:

a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il commercio ed al commercio;

b) che i ricoveri e/o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico - sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone. Gli spazi e le modalità di detenzione degli animali esotici non dovranno ad ogni modo essere mai essere inferiori a quelle stabilite nelle normative di settore nazionali e regionali.

14. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca dell'eventuale autorizzazione e l' emissione, da parte dell'Ufficio tutela Animali, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore, ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima commissione.

TITOLO VI - ALTRE SPECIE ANIMALI

Articolo 47 - Della popolazione di Columba livia varietà domestica

1. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi:

-pulizia e disinfezione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni igieniche;

-interventi di tipo meccanico o strutturale a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stanziamento dei colombi (dissuasori anti- stazionamento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.).

2. Ogni intervento dovrà rispettare le regole di benessere degli animali. E' consigliato di limitare l'uso di dissuasori con aghi metallici ai soli casi in cui non sia possibile l'utilizzo di una diversa tipologia.

3. E' fatto divieto a chiunque di alimentare con qualunque tipo di mangime o residuo di cibo i colombi presenti sul territorio comunale.

Articolo 48 -Detenzione di volatili ed animali acquatici

1. Si applicano anche ai volatili d'affezione ed agli animali acquatici, in quanto compatibili, le norme relative al benessere animale contenute nel presente Regolamento.

2. I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Salvo quanto già stabilito all'art 19 per la detenzione ai fini di vendita, le gabbie utilizzate normalmente dai possessori di volatili dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali

ed avere la dimensione minima pari a otto volte l'apertura alare della specie di maggiori dimensioni ivi detenuta.

3. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua e sono altresì vietati acquari sferici.

4. Il volume dell'acquario non deve essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati e in ogni caso non deve mai avere una capienza inferiore a trenta litri d'acqua.

TITOLO VII - EQUIDI

Art. 49 - Principi distintivi

1. E' vietato sul territorio comunale il servizio di piazza a trazione animale o con slitte di cui all'articolo 70 del codice della strada a salvaguardia della salute degli animali e a tutela della sicurezza degli utenti della strada
2. Il cavallo utilizzato per compagnia, lavoro o attività sportiva va trattato con rispetto e dignità proprie di un essere senziente. Il proprietario o detentore deve pertanto assicurarne lo stato di salute o di benessere sia durante le attività che nelle ore di riposo.
3. Detto cavallo, che dovrà essere registrato in anagrafe equina come cavallo "non DPA" (cioè escluso dal circuito alimentare umano), al momento in cui non sia più idoneo alle attività e funzioni svolte o per mancata idoneità all'abilitazione, non può essere macellato o ceduto per la macellazione.
4. Gli equidi che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli, devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente. Nel rispetto del "Codice per la tutela e la gestione degli equidi" adottato dal Ministero della Salute le dimensioni dell'area di detenzione non potranno essere inferiori a mq. 800 per animale. Le aree devono essere dotate di fondo tale da consentire il drenaggio delle acque piovane. Una corretta gestione dell'area all'aperto deve prevedere la raccolta delle fiande, la rotazione delle aree di pascolo, lo spostamento degli equidi quando il terreno è troppo umido, la movimentazione del terreno per aiutare il contenimento dei parassiti. Le aree devono essere bonificate da oggetti potenzialmente pericolosi. Dovrebbe essere esclusa la presenza di piante velenose. I cavalli tenuti costantemente in aree all'aperto dovrebbero essere controllati periodicamente, almeno una volta al giorno.
5. E' fatto assoluto divieto di tenere equidi sempre legati in posta, oppure legati in aree all'aperto assicurandoli in un punto in modo che siano confinati in un determinato spazio; tale modalità può essere utilizzata solo sotto la costante supervisione del detentore.
6. È fatto divieto di tenere in segregazione sociale gli equidi. Gli animali scuderizzati devono poter avere la possibilità di relazionarsi con i propri simili. A tal uopo, le finestre superiori dei box devono essere lasciate aperte, affinché gli animali

possano vedersi e fare attività di grooming. Gli animali devono altresì avere accesso ad aree esterne secondo le modalità di cui al comma 4 almeno per 6 ore al giorno e, fatte salve esigenze alimentari legate allo svolgimento di specifiche attività o/e per motivi di carattere medico veterinario, ciascun equide deve avere accesso illimitato a fieno o faraggio fresco di buona qualità per almeno 12 ore nell'arco del giorno.

7. Per gli equidi detenuti in box, questi dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri, aumentati a m. 3x4 in caso di fattrici con puledro, con vano di accesso di altezza non inferiore a m. 3 e larghezza non inferiore a m. 1,20; detto vano dovrà essere formato da una porta con apertura doppia, con l'inferiore di altezza tale che l'equide possa guardare all'esterno.
8. Gli equidi non dovranno essere sottoposti a sforzi o alla sopportazione di pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche; i cavalli anziani o malati non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche.
9. Gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano;
10. Le manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati sono soggette alle disposizioni vigenti di cui dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 luglio 2011 e successive modificazioni.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 50 – Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro, ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 51.

Articolo 51 -Definizione delle sanzioni

Si applica la sanzione da un minimo di 50 Euro a un massimo di 350 Euro per la violazione dei seguenti articoli del presente Regolamento: art. 10 (Divieti generali); art. 23 (Cani a catena); art. 25 (Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche) commi 1 e 2; art. 29 (Obbligo di raccolta delle deiezioni solide e di pulizia di deiezioni liquide); art. 32 (Detenzione dei cani adibiti alla vigilanza di aree private), comma 2; art. 38 (Colonie feline e gatti liberi), commi 1, 3 e 4; art. 42 (Detenzione dei gatti di proprietà), comma 1; art. 45 (Fauna selvatica) commi 3, 4 e 7; art. 46 (Fauna esotica), comma 3;

Si applica la sanzione da un minimo di 100 Euro ad un massimo di 500 Euro per la violazione dei seguenti articoli: art. 19 (Vendita e toelettatura di animali vivi) ; art. 20 (Manifestazioni e spettacoli) comma 1; art. 34 (Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio); art. 36 (Documenti da portare al seguito), comma 3;

Le sanzioni di cui ai presenti articoli sono adottate applicando quanto all'importo, il criterio della proporzionalità tenuto conto del numero di animali coinvolti nelle violazioni.

Articolo 52 – Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e le Forze dell'ordine e anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del C.P.P., le guardie particolari giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute nonché le G.E.V. -Guardie Ecologiche Volontarie, previste dalla Legge Regionale. Inoltre, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, possono vigilare anche altri soggetti ove previsto dalla Legge o da specifiche convenzioni con l'Amministrazione comunale.

2. I soggetti di cui al precedente articolo che, nell'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza, rilevino fatti integranti gli estremi del maltrattamento di animali del divieto del combattimento di animali e del divieto di spettacoli o manifestazioni comportanti sevizie, come previsto dagli articoli 544 ter, 544 quarter, 544 quinquies, 544 sixies del codice penale così come modificato dall'art 1 della legge n. 189/2004, possono disporre il sequestro dell'animale, l'emissione delle relative sanzioni amministrative e, nel caso si pervenga alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 del CPC, alla confisca dello stesso.

Articolo 53 -Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali.

Articolo 54 -Norme transitorie

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dal 1 gennaio 2022..

GLOSSARIO DEI TERMINI USATI NEL REGOLAMENTO

Caratteristiche etologiche: caratteristiche proprie della specie cui ci si riferisce

Colonia felina: gruppo di gatti liberi di almeno 3 esemplari che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso territorio pubblico o privato.

Deiezioni: escrementi.

Ecosistema: ambiente naturale unitario (p.e. un bosco), comprensivo degli organismi animali e vegetali che vi hanno dimora e che in esso trovano le condizioni per un loro sviluppo equilibrato; ogni ecosistema tende a conservarsi se non intervengono alterazioni ecologiche.

Fauna alloctona: animali che vivono in luogo diverso da quello da cui provengono

Fauna autoctona: animali che vivono nei luoghi in cui sono nati.

Gattara/gattaro: persona che volontariamente e gratuitamente si occupa della cura e del mantenimento delle colonie feline e dei gatti liberi

Gatto libero: gatto che vive in libertà e frequenta abitualmente lo stesso territorio pubblico o privato.

Grooming: pulizia del mantello o della pelle effettuata da molti mammiferi sul proprio corpo o su quello di un individuo della stessa specie

Habitat di colonia felina: territorio pubblico o privato nel quale vive abitualmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono.

Specie aviarie: volatili.

Vivere in stato di cattività: vivere rinchiuso in gabbia o comunque privo di libertà